

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al DPR 642/1972

ASSOCIAZIONE MONDOTONDO ONLUS

Sede in Via Savoia n. 10 – 26900 Lodi (Lo)

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2 APRILE 2013

L'anno 2013, il giorno 2, del mese di aprile , alle ore 18:00, presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Mondotondo ONLUS .

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto la sig. Maura Arcaini e funge da Segretario l'avv.to Lucia Gruppi.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 6 soci su n. 6 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'eliminazione del Comitato tecnico-scientifico;
2. Autorizzazione modifiche allo Statuto sociale e approvazione del nuovo statuto.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Si è reso necessario apportare le modifiche allo statuto in quanto dall'attività di controllo effettuata dalla DRE della Lombardia ai fini dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS è emerso che l'oggetto sociale non esplicitava in modo netto l'attività di pura beneficenza dell'associazione secondo la normativa prevista dalla Legge 460/97 per le ONLUS (art. 10 comma 2 bis - beneficenza).

Inoltre è stato richiesto di circoscrivere i rapporti con l'A.O. di Lodi nell'ambito di sole attività a diretto vantaggio ed esclusivo beneficio dei bambini ricoverati nel reparto pediatrico-neonatale-patologia neonatale dell'U.S.C. di Lodi.

Questo fatto ha comportato un ripensamento dell'impianto dello Statuto nel suo complesso.

Si passa quindi all'esame del primo punto posto all'ordine del giorno.



1. Autorizzazione all'eliminazione del Comitato tecnico-scientifico.

Il Presidente spiega che tale operazione si è resa necessaria in quanto dovendo sostenere progetti di utilità sociale presentati dall'A.O. di Lodi a diretto ed esclusivo vantaggio dei bambini ricoverati nel reparto pediatrico risulta non opportuna la presenza di un Comitato tecnico scientifico di emanazione della stessa A.O.

Si passa quindi alla votazione e all'unanimità l'assemblea delibera l'eliminazione del Comitato Tecnico Scientifico con conseguente soppressione dell'art. 24 del precedente statuto.

Si passa ora all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno.

2. Autorizzazione modifiche allo Statuto sociale e approvazione del nuovo statuto.

La Presidente illustra le modifiche da apportare allo statuto.

Si dà lettura dell'art. 4 e dell'art. 5 così come modificati.

Nuovo articolo 4 - Scopo

“L'associazione è disciplinata dal presente statuto, è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità sociali, filantropiche e di beneficenza. Essa è, infatti, costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

L'associazione svolge unicamente la propria attività in favore ed a tutela dei neonati, dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie ricoverati nel reparto di neonatologia - patologia neonatale - pediatria dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi.

L'associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre associazioni.

L'associazione svolge la propria attività senza fine di lucro con il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse quali la raccolta di fondi secondo norme di legge da svolgersi in via occasionale.”

Nuovo Articolo 5 - Oggetto Sociale

“L'associazione ha per oggetto:

- la beneficenza indiretta ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni



appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nel settore dell'assistenza sanitaria ovvero nel reparto di neonatologia - patologia neonatale - pediatria dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale a tutela dei neonati, dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie ivi ricoverati “.

All'art. 10 Organi è stata tolta la lettera f) Il Comitato tecnico-scientifico (con parere consultivo) .

All'art. 13 Diritto di voto è stato aggiunto dopo “in Assemblea i soci “ il seguente “ fondatori “.

All'art. 14 Quorum è stato tolto il voto per delega .

Si è proceduto inoltre ad aggiungere all'articolo relativo all'esercizio sociale dopo le parole “ ...imposti dalla legge “il seguente“ o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura “.

Il Presidente ha letto la proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 26 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione.

A conclusione della lettura dei n° 26 articoli, viene posta in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al DPR 642/1972. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Avv.to Lucia Grappi

Il Presidente

Dot.ssa Maura Arcalmi

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al DPR 642/1972

STATUTO

Articolo 1 Costituzione e denominazione

E' costituita ai sensi del D. lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 l'associazione denominata

" MONDOTONDO ONLUS "

L'associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione " organizzazione non lucrativa di utilità sociale " o l'acronimo " ONLUS ".

Articolo 2 Sede

L'associazione ha sede in Lodi, Via Savoia 10. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre località della Regione.

Articolo 3 Durata

La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

Articolo 4 Scopo

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità sociali, filantropiche e di beneficenza. Essa è, infatti, costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

L'associazione svolge unicamente la propria attività in favore ed a tutela dei neonati, dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie ricoverati nel reparto di neonatologia - patologia neonatale - pediatria dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi.

L'associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre associazioni.

L'associazione svolge la propria attività senza fine di lucro con il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse quali la raccolta di fondi secondo norme di legge da svolgersi in via occasionale.

Articolo 5 Oggetto sociale

L'associazione ha per oggetto:

- la beneficenza indiretta ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nel settore dell'assistenza sanitaria ovvero nel reparto di neonatologia - patologia neonatale - pediatria dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale a tutela dei neonati, dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie ivi ricoverati .

Articolo 6 I Soci

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci che possono essere :

- a) fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente , deliberando la costituzione dell'associazione;

- b) ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione;
- c) onorari, si considerano tali quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione stessa vantando particolari benemeritenze. La qualifica di socio onorario si acquisisce a seguito di nomina da parte dell'assemblea su proposta del consiglio direttivo o di almeno un terzo degli associati. La nomina di socio onorario è esecutiva solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'interessato.

Possono essere soci ordinari dell'associazione tutte le persone maggiorenni e/o Enti che condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell'associazione ed i modi di attuazione degli stessi.

I minorenni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta con domanda scritta. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione stessa.

Il Consiglio direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione.

I soci devono versare la quota associativa stabilita annualmente, svolgere le attività preventivamente concordate e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

La quota associativa o contributo associativo non è ripetibile, non è trasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.

I soci hanno diritto di :

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e, se maggiorenni, di votare direttamente ;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Fermi e restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.



Articolo 8 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per decesso, per decadenza o per recesso volontario.

L'espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Nel primo caso, per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dal presente statuto oppure qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato. Nel secondo caso, qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale.

Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria condizione di associato.

I soci espulsi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto, così come i loro eredi, sul fondo comune e sul patrimonio dell'associazione stessa.

Il provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso di non condivisione delle ragioni dell'esclusione, l'escluso può adire entro quindici giorni una sola volta l'assemblea dei Soci, chiamata a riunirsi dal Presidente o dal consigliere più anziano non oltre trenta giorni dalla data di contestazione del provvedimento da parte del socio escluso.

Articolo 9 Patrimonio ed entrate

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'Associazione ha un patrimonio sociale indivisibile dal quale trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito da :

- 1) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea dei soci;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, dei comuni, di Enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- 4) erogazioni liberali di soci e non soci (società, banche, enti privati, eccetera);
- 5) entrate derivanti da manifestazioni e/o iniziative di vario tipo organizzate dall'associazione stessa o da terzi a favore dell'associazione;
- 6) donazioni e lasciti testamentari;
- 7) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 8) entrate derivanti da attività direttamente connesse allo svolgimento della sua attività istituzionale.

Articolo 10 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) il Segretario
- e) il Tesoriere

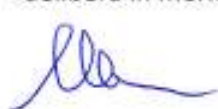
Articolo 11 Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea

- esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'associazione, discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio direttivo;
- delibera in merito al bilancio preventivo e consuntivo redatto ogni anno dal Consiglio direttivo;



- nomina i membri del Consiglio direttivo;
- ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio direttivo;
- approva il regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto sociale predisposte dal Consiglio direttivo;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

Articolo 12 Convocazione assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove (purché nel territorio nazionale) almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione o da un terzo del Consiglio direttivo o da un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante:

- lettera semplice o mail spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione
oppure
- pubblicazione dell'avviso di convocazione sul notiziario dell'associazione inviato ai soci almeno quindici giorni prima della riunione
oppure
- affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione – sia in prima che in seconda convocazione – e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

Articolo 13 Diritto di voto

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci fondatori, ordinari entrambi a condizione che siano in regola con il versamento della quota sociale e quelli onorari.

Articolo 14 Quorum

Ogni socio ha diritto a un voto.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi e con la presenza fisica.

In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le modifiche dello statuto occorre, in prima convocazione, almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, almeno un quarto degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Articolo 15 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio direttivo designato dai presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal presidente.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea stessa.

Articolo 16 Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte quelle iniziative necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

Al Consiglio direttivo compete inoltre:

- ° di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- ° di organizzare il funzionamento dell'associazione;
- ° di predisporre il bilancio preventivo e il bilancio annuale dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dall'articolo 9 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea corredato da una relazione sull'attività dell'associazione;
- ° di stabilire l'ammontare delle quote annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea;
- ° di curare l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 17 Nomina del presidente e vicepresidente

Il Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, nomina tra i suoi membri il Presidente dell'associazione, il Segretario del Consiglio e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo può predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Il regolamento interno dovrà essere sottoposto all'approvazione dei soci che delibereranno con la maggioranza dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 18 Durata in carica del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non possono essere eletti a far parte del Consiglio direttivo i dipendenti dell'A.O. Provincia di Lodi e tutti coloro che ricoprono cariche elettive in altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono gli eletti nella graduatoria della votazione.

In caso di loro rifiuto o mancanza, entro trenta giorni il Presidente convoca, se richiesto da almeno un terzo dei consiglieri sopravvissuti o da un decimo degli associati, l'assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi consiglieri subentranti nei mancanti.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Le dimissioni della maggioranza del Consiglio direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio.

Articolo 19 Convocazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; in caso di urgenza, il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore mediante fax o telegramma.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre alla data, il luogo e l'ora.



Articolo 20 Deliberazioni del Consiglio direttivo

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21 Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Inoltre cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'associazione.

Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.

Articolo 22 Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge i seguenti compiti:

- provvede alla regolare tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati in conformità alla normativa vigente in materia;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige i verbali delle assemblee degli aderenti e quelli delle riunioni del Consiglio direttivo conservandoli in apposito registro.

Articolo 23 Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvede alla regolare tenuta ed all'aggiornamento di tutti i registri contabili in conformità alla normativa vigente in materia;
- propone al Consiglio direttivo lo schema di bilancio, sentito preventivamente il Presidente;
- esegue i pagamenti ed accoglie gli introiti (ottenute le necessarie autorizzazioni dal Consiglio direttivo o dal Presidente) provvedendo alle conseguenti registrazioni ed alla conservazione di ogni documentazione.

Articolo 24 Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio annuale (rendiconto economico e finanziario) e il bilancio preventivo del successivo esercizio che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

Il bilancio annuale è a disposizione degli associati, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti l'assemblea.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.



Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Gli utili o avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

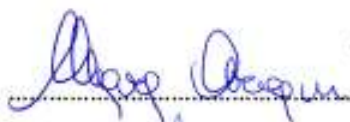
Articolo 25 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa ,che deve essere deliberato con l'osservanza delle maggioranze di cui all'ultimo comma dell'art. 21 codice civile ossia con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio residuo al termine della liquidazione , sarà devoluto ad altre ONLUS operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 26 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Il Presidente
Arcaini Maura


.....

Il Segretario
Gruppi Lucia


.....

AS
- 3 MAR 2013 965 3
168,00

AS
Via Gerardi

Giambrone Antonina

GA

